

Prot. n. 0073286 del 15.07.2019

<b>INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA</b>
<b>(artt. 36, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 50 del 2016)</b>
<b>(importo pari o superiore a euro 350.000 euro e inferiore a euro 1.000.000)</b>
<b>HOSPICE "MONS. ZACCHEO" DI CASALE MONFERRATO</b>
<b>Lavori di messa in sicurezza e consolidamento statico. Recupero del piano seminterrato. Interventi di miglioramento sismico. LOTTO 2 – OPERE EDILI, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE</b>

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Marco Clovis**

#### RENDE NOTO

Che con determinazione a contrattare del Direttore SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT in data 09/07/2019 numero 554 è stato avviato il procedimento per l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'affidamento dei lavori in oggetto, con le modalità e alle condizioni di cui al presente **Avviso pubblico esplorativo, composto da 30 ( Trenta ) pagine.**

Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono manifestare il proprio interesse presentando apposita domanda, con le modalità e nei termini di cui al presente **Avviso pubblico esplorativo.**

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'indagine di mercato e alla ricezione di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata; pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna gara e le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere successivamente invitati e a presentare la propria offerta.

A seguito della selezione delle candidature, la procedura si svolgerà esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement denominata MePA (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), realizzata dal Ministero delle Finanze, tramite CONSIP, il cui accesso è consentito all'indirizzo internet <https://www.acquistinretepa.it>; tutti gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura devono essere accreditati alla predetta piattaforma.

Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, senza alcun obbligo o vincolo per la Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere, differire, modificare, sospendere, annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

il Direttore della S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT : Dott. Giacomo Sciuotto.

<b>INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA</b>	
<b>HOSPICE "MONS. ZACCHEO" DI CASALE MONFERRATO</b>	
<b>Lavori di messa in sicurezza e consolidamento Statico. Recupero del piano seminterrato. Interventi di miglioramento sismico. LOTTO 2 - OPERE EDILI, STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE</b>	
<b>CUP: C34E19000330009</b>	<b>CIG: 7952022824</b>

Sommario:

<b>1.</b>	<b>CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.....</b>
1.1.	Termine per la presentazione della manifestazione di interesse.....
1.2.	Modalità di presentazione della manifestazione di interesse.....
1.3.	Recapito della Stazione appaltante.....
1.4.	Definizioni utilizzate.....
1.5.	Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse.....
1.6.	Operatori economici ammessi al procedimento.....
<b>2.</b>	<b>CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO .....</b>
2.1.	Quantitativo o entità dell'appalto.....
2.2.	Qualificazione dei lavori .....
2.3.	Durata dell'appalto o termine di esecuzione .....
2.4.	Individuazione dell'intervento.....
<b>3.</b>	<b>CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....</b>
3.0.	Motivi di esclusione (articolo 80, del Codice).....
3.1.	Requisiti di partecipazione .....
3.2.	Manifestazioni di interesse presentate in Forma aggregata.....
<b>4.</b>	<b>CAPO 4 – PROCEDIMENTO DI SELEZIONE .....</b>
4.1.	Disciplina delle sedute e avvio del procedimento.....
4.2.	Ammissione delle manifestazioni di interesse.....
4.3.	Selezione delle manifestazioni di interesse .....
<b>5.</b>	<b>CAPO 5 – FUTURA AGGIUDICAZIONE.....</b>
<b>6.</b>	<b>CAPO 6 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.....</b>
6.1.	Dichiarazioni e documentazione amministrativa .....
6.2.	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).....
6.3.	Comunicazioni e scambio di informazioni .....
6.4.	Disposizioni finali .....
6.5.	Clausola di chiusura.....

## 1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

### 1.1. Termine per la presentazione della manifestazione di interesse:

- a) il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata è prescritto per il

giorno	30	data	LUGLIO 2019	ora	12:00
--------	----	------	-------------	-----	-------

- b) il termine è perentorio e non sono ammesse presentazioni tardive;  
c) il recapito tempestivo della domanda è a rischio esclusivo del candidato e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

### 1.2. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:

- a) il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 deve pervenire alla Stazione appaltante:  
--- entro il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a);  
--- all'indirizzo di cui al punto 1.3, lettera a);  
--- con una delle modalità di cui al medesimo punto 1.3, lettere b) e c);  
b) il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

### 1.3. Recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <http://www.aslal.it/amministrazione-trasparente://>

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	ASL AL Azienda Sanitaria Locale AL	Ufficio	Protocollo		
Indirizzo	Via Venezia	num.	6		
CAP	15121	Località	Alessandria	Provincia	AL

- b) il plico deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:  
--- a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;  
--- mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;  
--- nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;  
--- direttamente senza le formalità;  
c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), qualunque sia la modalità di invio, deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;  
d) è altresì ammessa, entro lo stesso termine, la consegna mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [ufficiotecnico@pec.aslal.it](mailto:ufficiotecnico@pec.aslal.it), a condizione che la documentazione sia sottoscritta con firma digitale con una delle modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo n. 82 del 2005.

### 1.4. Definizioni utilizzate.

Ove non diversamente specificato, sono assunte le seguenti definizioni:

- a) «Documento»: il presente Documento, ovvero l'Avviso pubblico esplorativo di cui alle Linee Guida n. 4 (Rev. 1) di ANAC delib. n. 206 del 1° marzo 2018 - Procedure per l'affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018), per l'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c- bis), del Codice, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per i potenziali candidati; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;

- b) **«Codice»**: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) **«Regolamento»**: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- d) **«Aggregazioni»** o **«Forma aggregata»**: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari; i consorzi di cooperative o di imprese artigiane; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- e) **«data del presente Documento»**: la data di pubblicazione del presente Avviso esplorativo sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- f) **«DGUE»** il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 6.2.1 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
- g) **«Categoria/e»** e **«Classifica»**: rispettivamente:
  - le categorie individuate con gli acronimi di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014 e dalla Tabella A allegata al Regolamento di cui alla lettera c)
  - la classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento di cui alla lettera c);
- h) **«CAD»** il codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### 1.5. Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse:

- a) l'avvio dell'esame delle manifestazioni di interesse, in seduta pubblica, è previsto per il :

<b>giorno</b>	<b>2 *</b>	<b>data</b>	<b>Agosto 2019</b>	<b>ora</b>	<b>09:00</b>
---------------	------------	-------------	--------------------	------------	--------------

**\* le eventuali modifiche della data della seduta di esame delle manifestazione di interesse verrà comunicata con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo sul sito aziendale [www.aslal.it](http://www.aslal.it)**

- b) l'esame avverrà presso la sede territoriale della ASL AL, in viale Giolitti, 2, 15033 Casale M.to (AL) presso l'Ufficio Tecnico;
- c) ogni variazione alle informazioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) sarà comunicata con le modalità di cui al punto 6.3.1, lettera a).

#### 1.5.1.Indicazioni sulla manifestazione di interesse e successiva modalità di presentazione dell'offerta

- a) Il presente Documento, unitamente al DGUE di cui al punto 6.2, è pubblicato sul profilo di committente di cui al punto 1.3.
- b) la fase successiva della procedura (lettera d'invito ai soli candidati selezionati) si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement denominata «MEPA» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), realizzata dal Ministero delle Finanze, tramite CONSIP, il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente di cui al punto 1.3, o dall'indirizzo internet <https://www.acquistinretepa.it>, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- c) gli operatori economici interessati ad essere invitati, che presentano la propria manifestazione d'interesse, dovranno accreditarsi alla piattaforma di cui alla precedente lettera b).

## 1.6. Operatori economici ammessi al procedimento

### 1.6.1. Qualificazione giuridica degli operatori economici ammessi al procedimento

Possono partecipare e presentare manifestazione di interesse i seguenti operatori economici:

- a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#), tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:
  - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera d) e dell'articolo 48, del Codice;
  - riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'[articolo 2602 del codice civile](#), anche in forma di società ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#);
  - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
  - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;
- g) per candidato si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c), o una delle forme di aggregazione di cui alla lettera d), che, in solido tra di loro, presentano unitariamente la domanda di partecipazione.

### 1.6.2. Divieto di partecipazione plurima:

**(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)**

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
  - individualmente e in raggruppamento temporaneo;
  - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
  - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione;
- b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
  - non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro operatore economico che si presenti in concorrenza;
  - non può costituirsi ausiliario di due candidati che presentano domanda in concorrenza tra di

loro;

- c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici candidati coinvolti e se è coinvolto un candidato in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

### **1.6.3. Numero dei candidati da invitare a presentare offerta**

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice, il numero delle manifestazioni di interesse per l'avvio della procedura negoziata è di 15 **(quindici ) operatori economici**. In presenza di manifestazioni di interesse ammesse in numero inferiore a **quindici**, la Stazione appaltante procede comunque all'invito a tutti i candidati ammessi e anche in presenza di 1 (una) sola manifestazione di interesse ammessa.

### **1.6.4. Numero massimo dei candidati da invitare a presentare offerta**

Saranno invitati gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono stati ammessi, selezionati con le modalità di cui al punto 4.3, nel numero massimo così determinato :

- a) 10 (dieci) in presenza di manifestazioni di interesse fino a 20;
- b) 15 (quindici) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse da 21 a 50;
- c) 20 (venti) in presenza di manifestazioni di interesse ammesse in numero superiore a 50.

## 2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

### 2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)

Valore stimato complessivo dell'appalto: 637.191,60 di cui:

1)	623.662,65	Lavori, soggetti a ribasso
2)	13.528,95	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

### 2.2. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al Regolamento, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento;
- la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

categoria	declaratoria	Importo	classifica
<b>OG1</b>	Edifici civili e industriali	571.548,70	<b>III</b>
<b>OS28</b>	Impianti termini e di condizionamento	65.642,90	<b>I</b>

d) trova applicazione la disciplina come riepilogata nel seguente prospetto:

categoria SOA	Qualificazione obbligatoria	Amnesso Avalimento	Subappalto nei limiti del	%
<b>OG1</b>	<b>SI (Prevalente)</b>	SI	40% dell'importo totale	89,70
<b>OS28</b>	SI	SI	40% dell'importo totale	10,30

e) la **categoria prevalente OG1** comprende anche lavori riconducibili oggettivamente a categorie diverse di importo inferiore a 150.000 euro e al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'appalto, che non rilevano ai fini della partecipazione né alla qualificazione degli Operatori economici. Possono rilevare ai fini dell'emissione del Certificato di esecuzione lavori, con imputazione al subappaltatore, esclusivamente in caso di subappalto ad imprese specifiche, del 40% (quaranta per cento) dell'importo totale dell'appalto, con certificazione di lavorazioni subappaltate appartenenti alla categoria prevalente o, se ammesso dall'ordinamento, appartenenti alla categoria specifica ai sensi dell'articolo 86, comma 5-bis, del Codice dei contratti. Tali lavori appartengono:

- alla **categoria di opere OS30** (Impianti interni elettrici telefonici, radiotelefonici e televisivi), per un importo di euro 46.257,56;

**2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione** Durata in giorni: 439 (quattrocentotrentanove)

### 2.4. Individuazione dell'intervento

#### 2.4.1. Breve descrizione dell'intervento:

HOSPICE "MONS. ZACCHEO" DI CASALE MONFERRATO

### 2.4.2. Luogo di esecuzione (codice NUTS: ITC18)

Casale Monferrato

## 3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

### (Documentazione da introdurre nel plico)

La documentazione amministrativa da introdurre nel plico è costituita da:

**a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (candidato, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:**

- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto 1.6.1;  
*(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)*
- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;  
*(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione B, del DGUE)*
- l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;  
*(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D, del DGUE)*
- l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;  
*(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)*
- l'accettazione degli atti di cui al punto 3.0.8, la cui mancata accettazione costituisce autonomo motivo di esclusione;  
*(condizione dichiarata alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)*
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;  
*(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)*

**b) inoltre, per ciascun operatore economico candidato o ausiliario, dichiarazioni attestanti:**

- l'iscrizione in elenchi costituiti dal possesso delle pertinenti attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3;  
*(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)*
- l'eventuale possesso dei sistemi di qualità di cui al punto 3.1.4;  
*(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione D, del DGUE)*

**c) per ciascuna domanda presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.**

*(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 6.2.1:*

- dall'operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c);
- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
- dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).

**Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.**

1. Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico, possesso delle attestazioni SOA e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.
2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
3. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documenti o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, contratti atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda stipulati nell'anno antecedente la data del presente Documento ecc.
4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini

*del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.*

### **3.0. Motivi di esclusione (articolo 80, del Codice)**

#### **3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)**

L'esclusione è disposta se sussiste, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

#### **Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A)**

1. *Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.*
2. *L'Operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'Operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.*
3. *Se l'Operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza non può avvalersi della possibilità prevista alla precedente nota numero 2.*
4. *Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.*

5. *Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati abrogati o depenalizzati, oppure quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione del Tribunale di sorveglianza, o il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con provvedimento del giudice dell'esecuzione o in caso di revoca della condanna medesima.*
6. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 6.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.*

### **3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)**

L'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3, di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

#### **Note di chiarimento ai motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)**

1. *Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'Operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati al punto 6.3, oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.*
2. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 6.3, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.*
3. *L'esclusione non si applica se per l'operatore economico è stata disposta l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011.*

### **3.0.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80, comma 3, del Codice)**

L'esclusione per i motivi di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, come riportati rispettivamente ai punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi, con riferimento agli Operatori economici coinvolti, nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
  - 1) in caso di imprenditore individuale: il titolare;
  - 2) in caso di società di persone: tutti i soci;
  - 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
  - 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
    - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
    - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
    - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
    - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
    - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'Operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico (es. Direttori generali);
  - 5) **limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro**: il socio unico (persona fisica), il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) e ambedue i soci in caso di società con due soli soci con

partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento); qualora il socio maggioritario sia a sua volta una società, sono destinatari dei motivi di esclusione i rappresentanti legali della predetta società;

- 6) gli institori e i procuratori generali se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare;
  - 7) i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento generale;
- b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della gara; in tal caso l'esclusione è disposta se l'Operatore economico non dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

**Note di chiarimento relative ai destinatari dei motivi di esclusione  
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)**

1. *Se l'Operatore economico omette l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione è ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omissi, la dichiarazione è considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.*
2. *In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'Operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).*
3. *In caso di presenza di soggetti cessati incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, del Codice dei contratti (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), non si procede all'esclusione se l'Operatore economico dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, di aver assunto adempimenti, misure e comportamenti adeguati che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato, riportando le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegando a questo+ la pertinente dimostrazione.*
4. *L'esclusione è disposta se i motivi ostativi di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, che nell'anno antecedente la data di indizione della gara hanno operato presso l'Operatore economico:*
  - cedente, incorporata o fusa in caso di acquisizione, trasformazione o fusione per incorporazione di azienda o di ramo d'azienda, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza dei soggetti della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra cedente e cessionario;*
  - affittante o locatrice in caso di affitto di azienda o ramo d'azienda.*
5. *Se una persona fisica ricopre più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.*

**3.0.4. Motivi di esclusione per omissi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)**

L'esclusione per omissio pagamento:

- a) è disposta se l'Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
  - delle imposte e tasse con omissio pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;*
  - dei contributi previdenziali con omissio pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);*
- b) può essere disposta se la Stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare

che l'Operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione per omessi pagamenti  
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)**

1. L'Operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati autorizzati formalmente dall'istituto o ente creditore prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'Operatore ha provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'ente certificante; tale regolarizzazione postuma non è ammessa nemmeno con soccorso istruttorio.

**3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), d), e), del Codice)**

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:

- a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice dei contratti;
- b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, oppure se sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c)-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti, non diversamente risolvibili compresa la condizione di astensione doverosa di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) del Codice dei contratti.

**Note di chiarimento agli ulteriori motivi di esclusione  
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)**

1. Le condizioni di cui alla lettera a), c) e c-ter), devono essere corredate da tutte le indicazioni e informazioni che possano chiarirne le circostanze, compresi eventuali provvedimenti autoritativi, l'eventuale contenzioso in atto, anche se non definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'Operatore economico può essere ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alla lettera b), l'Operatore economico:
  - gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato;
  - che ha presentato domanda di concordato con continuità aziendale in pendenza del decreto di ammissione, è ammesso su autorizzazione del tribunale;
  - che ha ottenuto il decreto di ammissione al concordato con continuità, è ammesso salvo che il decreto di ammissione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici;

- in concordato con continuità, è ammesso anche riunito in raggruppamento temporaneo, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuno degli altri operatori aderenti al raggruppamento sia assoggettato ad una procedura concorsuale;
  - qualora prescritto da ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice dei contratti, è ammesso solo se si avvale di un Operatore economico ausiliario impegnato nei suoi confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'Offerente nel caso in cui questa fallisca o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
3. Quanto alle lettere c), c-bis) e c-ter), trovano applicazione, solo in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017), ad eccezione del paragrafo 2.2.1.1, lettera a) e del paragrafo 4.1, lettera b).
  4. Le condizioni di cui alla lettera c-bis) devono essere corredate dall'indicazione delle circostanze e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
  5. Quanto alle lettere c-bis), d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 6.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico.

### **3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale**

#### **(Motivi riconducibili all'articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice.)**

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:

- f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo n. 231 del 2001](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008](#);
- f-bis) l'Operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'Operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge n. 55 del 1990](#), accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'[articolo 17 della legge n. 68 del 1999](#).
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317](#) e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

#### **Note di chiarimento ai motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)**

1. Quanto alla lettera f), ad esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, gruppo etnico o linguistico, provenienza geografica, confessione religiosa o cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli

articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.

2. Quanto alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria non autorizzata ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli Operatori economici individuali.
3. Quanto alla lettera i), l'Operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.
4. Quanto alla lettera l), gli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di indizione comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.
5. Quanto alla lettera m), per l'esclusione non è necessario che la condizione comporti la comunanza a livello strutturale degli Offerenti abbia concretamente influito sulla gara, determinando la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale; è sufficiente che ciò sia presente un collegamento sostanziale dedotto da indizi gravi, precisi e concordanti, quali un intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, contiguità di sede, utenze in comune, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di invio, significative vicinanza cronologiche tra polizze assicurative o requisiti incardinati su esperienze pregresse o sulla comunanza di professionisti.
6. Quanto alle lettere g) e l), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 6.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico.

### **3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata**

**(art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)**

**(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)**

E' escluso l'operatore economico nel quale un soggetto di cui al punto 3.0.3, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

### **3.0.8. Protocollo di legalità / Patto di integrità**

**(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, è escluso l'Operatore economico che non si impegna alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, del «Protocollo di legalità» o del «Patto di integrità» che la Stazione appaltante ha adottato in attuazione del Piano triennale anticorruzione.

### **3.0.9. Dichiarazione di responsabilità**

**(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 9, del DGUE)**

Sono esclusi gli Offerenti che non dichiarano di aver effettuato uno o più sopralluoghi sui siti interessati dall'offerta presentata, nonché di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara e che sia il sopralluogo che la presa visione sono stati esaustivi al fine di formulare un'offerta congrua e ponderata e prendono atto che tale dichiarazione non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può

mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara, come previsto dagli arresti di Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 settembre 2003, n. 13734.

### **3.1. Requisiti di partecipazione**

#### **3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)**

*(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 1, del DGUE)*

Per tutti gli Operatori economici è richiesta l'iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata come segue:

- a) numero e località di iscrizione;
- b) codice ATECORI e attività pertinenti l'oggetto dell'affidamento, in relazione alle prestazioni assunte dall'Operatore economico; per attività pertinente si intende quella riportata nella sezione «Attività» e non quella indicata nella sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali;
- c) indicazione di «attiva» rilevabile nella sezione «Stato attività»; l'iscrizione come Operatore economico non attivo costituisce causa di esclusione per inidoneità del requisito;
- d) gli Operatori economici stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 49 del Codice dei contratti, dimostrano l'iscrizione nel pertinente registro commerciale previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza; se la legislazione del Paese non prevede l'iscrizione in registri commerciali o in albi od ordini professionali, dimostra tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- e) ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti, il requisito di cui al presente punto 3.1.1 può essere soddisfatto mediante il possesso dell'attestazione SOA di cui al punto 3.1.3.

#### **3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria**

Non richiesti in quanto assorbiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3.

#### **3.1.3. Requisiti di capacità tecnica mediante attestazioni SOA (art. 84 del Codice)**

**(art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63 e 92, del Regolamento)**

*(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)*

In relazione alla qualificazione giuridica dei lavori e della loro entità, come determinate al punto 2.2, ai sensi degli articoli 84 e 216, comma 14, del Codice dei contratti, gli Offerenti devono essere in possesso delle attestazioni nelle seguenti categorie e classifiche:

- a) obbligatoriamente nella categoria prevalente OG1 in classifica III; la qualificazione può essere ridotta alla classifica II solo se l'offerente è in possesso delle qualificazioni adeguate in tutte le categorie scorporabili di cui alla lettera b);
- b) nella categoria scorporabile OS28 in classifica I; in alternativa obbligo di subappalto dei lavori della predetta categoria a Operatori economici qualificati;
- c) per gli Operatori economici non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 49 del Codice dei contratti, se non in possesso delle attestazioni SOA di cui alle lettere precedenti, devono dichiarare ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento generale, i requisiti necessari per il rilascio delle predette attestazioni SOA come previsti dagli articoli da 79 a 88 del medesimo Regolamento generale;
- d) il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG11, in classifica adeguata, consente l'ammissione degli Operatori economici in sostituzione della categoria scorporabile OS28.

Restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui al punto 3.2.5, relativi al subappalto;

**Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3  
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)**

1. La dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisito, in caso di candidato in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 e 3.2.2.

**3.1.4. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)**

- a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell'appalto. Si precisa che:
  - in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l'attestazione in classifica superiore alla II;
  - per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all'attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento;
- b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l'attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice;
- c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

**Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.4  
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)**

*Fatto salvo quanto previsto alla lettera a), l'assenza dei requisiti di qualità non è causa di esclusione.*

**3.2. Manifestazioni di interesse presentate in Forma aggregata**

**3.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:  
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)**

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici invitati. Inoltre:

- a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8, nonché:
  - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
  - i requisiti di capacità tecnica, costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3;
- b) indicazione delle categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun

- operatore economico raggruppato di qualifica e che intende assumere;
- c) i requisiti devono essere posseduti come segue:
- i requisiti di cui al punto 3.1.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico;
  - i requisiti di capacità tecnica costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3, complessivamente nella misura prevista per gli offerenti singoli, distribuita secondo quanto previsto dalla successiva lettera d);
- d) gli stessi singoli Operatori in Forma aggregata devono possedere e dichiarare:
- possedere e dichiarare i requisiti di cui al punto 3.1.3 (attestazioni SOA), in misura sufficiente in relazione ai lavori che ciascuno di essi intendono assumere;
  - dichiarare i lavori o le parti di lavori che intendono assumere in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa», comunque in misura non superiore ai requisiti posseduti;
- e) nelle Forme aggregate di tipo orizzontale i requisiti devono essere posseduti:
- dal mandatario o capogruppo in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40% (quaranta per cento);
  - da ciascun Operatore economico mandante in misura non inferiore al 10% (dieci per cento);
  - le percentuali di cui alla presente lettera b), devono essere determinate con riferimento a ciascuna delle categorie di cui al punto 2.2;
- f) nelle Forme aggregate di tipo verticale i requisiti devono essere posseduti:
- dall'Operatore economico mandatario o capogruppo nella categoria prevalente di cui al punto 2.2; il quale può altresì possedere il requisito in una o più di una delle categorie scorporabili;
  - dagli Operatori economici mandanti nella categoria scorporabile non posseduta dall'Operatore economico mandatario;
- g) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da Operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, in tal caso le condizioni di cui alla precedente lettera b), sono applicate separatamente con riferimento alle singole categorie, dando luogo ai cosiddetti raggruppamenti «misti» (costituiti da sub-raggruppamenti orizzontali interni a raggruppamenti verticali);
- h) la condizione di possesso dei requisiti in misura maggioritaria, nonché il possesso nelle diverse misure percentuali minime, non riguarda il requisito posseduto in assoluto dall'Operatore economico bensì il requisito che si intende apportato e utilizzato (cosiddetto «speso») ai fini della qualificazione nel presente procedimento.

### **3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete**

#### ***(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)***

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (in linea con la determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- d) in ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come scopo strategico del programma comune e la durata deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

### **3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)**

Ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di cooperative di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni che seguono:

- a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per l'esecuzione delle prestazioni; con l'assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;
- b) i consorziati indicati dal consorzio ai sensi della lettera a) non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione o per l'avvalimento dei requisiti, anche se tale soggetto è a sua volta un consorziato del consorzio (cosiddetto divieto di consorzio «a cascata» e avvalimento «a cascata»);
- c) in deroga al divieto di cui alla lettera b), se il consorziato per il quale il consorzio concorre e designato per l'esecuzione ai sensi della lettera a) è a sua volta un consorzio di imprese artigiane o un consorzio di cooperative oppure un consorzio stabile, a questi ultimi si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b);
- d) si applicano i divieti di cui al punto 1.6.2 la cui inosservanza comporta l'esclusione dalla partecipazione ed è sanzionata dall'articolo 353 del codice penale.

### **3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento: (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)**

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, l'Operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da altro Operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione:
  - dei requisiti generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 3;
  - dei requisiti idoneità professionale di cui al punto 3.1;
- b) l'avvalimento è ammesso per il requisito di attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 e nella categoria scorporabile OS28;
- c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'Operatore economico offerente è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'Operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'Operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione dello stesso offerente;
- d) l'Operatore economico ausiliario deve possedere in proprio i requisiti di selezione oggetto di avvalimento e non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui al Capo 3;
- e) l'Operatore economico ausiliario non può, a pena di esclusione:
  - partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui

- esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
  - assumere il ruolo di Operatore economico ausiliario di più Operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
  - utilizzare autonomamente i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro Operatore economico;
  - avvalersi a sua volta di un Operatore economico ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
- f) l'Operatore economico ausiliario deve produrre un proprio DGUE che l'Offerente deve presentare unitamente alle dichiarazioni dell'ausiliaria, attestante l'assenza dei motivi di esclusione e i requisiti di selezione di cui al Capo 3, per quanto di pertinenza dell'ausiliario stesso e, se necessaria, una dichiarazione integrativa nei termini indicati alla lettera c) ove tali informazioni non siano fornite nel DGUE;
- g) L'Offerente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

### **3.2.5. Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice)**

#### ***(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)***

Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell'importo totale dell'appalto.

Il candidato deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare.

La dichiarazione può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta e, se presentata in fase di candidatura, può essere modificata in fase di offerta.

### **3.2.6. Subappalto qualificante**

#### **(art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, comma 2, della legge n. 80 del 2014)**

#### ***(condizioni, se presenti, da dichiarare alla Parte IV, Sezione C, numero 10, del DGUE)***

L'Offerente deve dichiarare obbligatoriamente di impegnarsi a subappaltare la categoria a qualificazione obbligatoria della quale non possiede adeguata qualificazione, come segue:

- a) la categoria scorporabile OS28 di cui non possiede la qualificazione adeguata richiesta al punto 3.1.3.;
- c) la dichiarazione di subappalto qualificante della categoria di cui alla lettera a), in misura superiore al 40% (quaranta per cento) del totale dell'appalto, comporta l'esclusione dell'offerente per carenza dei requisiti di qualificazione, qualora l'offerente non sia in possesso di adeguata qualificazione mediante attestazione SOA, sufficiente a limitare il subappalto nella misura massima prescritta.

## **4. CAPO 4 – PROCEDIMENTO DI SELEZIONE**

### **4.1. Disciplina delle sedute e avvio del procedimento**

#### **4.1.1. Disciplina generale delle sedute:**

- a) tutte le operazioni si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti, dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio può chiedere ai presenti di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
  - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
  - a questioni interpretative per la cui soluzione non debba essere influenzato dalla presenza del

pubblico;

- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici, per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
  - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli operatori economici con le modalità di cui al punto 6.3.1, lettera a);
  - se la ripresa dei lavori è prevista nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

#### **4.1.2. Avvio del procedimento**

Nel giorno e nell'ora di cui al punto 1.5, lettera a), presso il recapito di cui al punto 1.5 lettera b), oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli operatori economici con le modalità di cui al punto 6.3.1, lettera a), il soggetto che presiede il seggio provvede a verificare la correttezza formale della presentazione, e alla loro numerazione progressiva. Provvede altresì a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Documento, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato manifestazione di interesse in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non partecipino in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano partecipato autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di manifestazione di interesse tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di manifestazione di interesse tra loro concorrenti, pena l'esclusione dell'operatore economico ausiliario e dell'operatore economico che ha fatto ricorso all'avalimento.

## **4.2. Ammissione delle manifestazioni di interesse**

### **4.2.1. Cause di esclusione**

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste di cui al Capo 3, gli operatori economici la cui manifestazione di interesse:

- a) è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- b) non consente l'individuazione degli operatori economici;
- c) ricade in una delle condizioni di cui al punto 4.1.2; le predette condizioni costituiscono cause di esclusione anche quando accertate dopo la conclusione della fase di ammissione;
- d) in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni regolamentari di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- e) incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

### **4.2.2. Altre irregolarità in fase di ammissione**

Sono considerate irregolari le manifestazioni di interesse nelle quali gli operatori economici:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative

- all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
- ne hanno omesso la presentazione;
  - fuori dai casi di cui al precedente punto 4.2.1, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
  - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
- la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
  - hanno presentato le dichiarazioni in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
- c) che, in caso di:
- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
- d) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 4.2.1, in quanto pertinenti.

#### **4.2.3. Dichiarazioni semplificate con riferimento a dati reperibili dalla Stazione appaltante**

Non sono considerate irregolari o incomplete le dichiarazioni relative ai requisiti di cui ai precedenti punti 3.1.1 e 3.1.3, presentate in forma semplificate e generica secondo una formula del seguente tenore «Questo operatore economico è in possesso dei requisiti di cui agli articoli 83, comma 3 e 84 del Codice dei contratti» oppure «di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.3 dell'avviso pubblico» altra formula analoga. In tal caso la Stazione appaltante ammette l'operatore economico dopo la verifica della veridicità della dichiarazione mediante l'accesso alla banca dati di Infocamere, al casellario delle imprese presso ANAC.

#### **4.2.4. Ulteriori cause di esclusione**

Sono escluse le manifestazioni di interesse che incorrono nelle condizioni ostative di cui al punto 4.2.1, fermo restando quanto previsto al Capo 3.

### **4.3. Selezione delle manifestazioni di interesse**

#### **4.3.1. Sorteggio**

La selezione del numero di operatori economici da invitare avviene mediante sorteggio pubblico. Ai fini dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice, per garantire l'imparzialità e la riservatezza dei soggetti invitati il sorteggio avviene abbinando un numero progressivo da 1 a "n" (dove "n" è il numero di candidati ammessi) alla numerazione identificativa già attribuita al punto 4.1.2, a ciascun candidato senza l'indicazione dei nominativi corrispondenti.

#### **4.3.2. Selezione posticipata delle manifestazioni di interesse tra quelle ammesse**

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli operatori economici con le modalità di cui al punto 6.3.1, procede alla numerazione dei candidati ammessi alla selezione del numero di candidati da invitare determinato al punto 1.6.3, tra quelli le cui candidature sono state ammesse, mediante il sorteggio pubblico di cui al punto 4.3.1.

#### **4.3.3. Selezione anticipata delle manifestazioni di interesse tra tutte quelle presentate:**

In alternativa al precedente punto 4.3.2, per ragioni di economia generale del procedimento, qualora il numero delle candidature presentate, sia superiore a 2 (due) volte il numero massimo dei candidati da selezionare previsto al punto 1.6.4 :

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione di cui al punto 4.2, può procedere alla selezione del numero di operatori economici da invitare tra tutte le candidature presentate, prima dell'apertura della Busta di cui al Capo 3 e dell'esame della documentazione, mediante il sorteggio pubblico di cui al punto 4.3.1;
- b) dopo il sorteggio le operazioni riprendono dal precedente punto 4.2, mediante l'apertura delle Buste e l'esame della documentazione;
- c) qualora uno o più d'uno dei candidati sorteggiati incorresse in una causa di esclusione, il soggetto che presiede il seggio di gara procede immediatamente alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio tra i candidati rimasti.

### **5. CAPO 5 – FUTURA AGGIUDICAZIONE**

Come sarà meglio specificato e precisato nella lettera di invito:

- a) l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo ~~95, comma 4~~ 36 comma 9-bis del Codice, espresso mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara di cui al punto 2.1;
- b) ai sensi dell'articolo 97, comma 3-bis, del Codice dei contratti, se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 5 (cinque) il RUP, o il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase lettura delle Offerte economiche, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 6.3.1, in seduta pubblica, procede all'individuazione delle offerte anomale, con uno dei due metodi indicati dall'articolo 97, comma 2, o 2-bis, del Codice dei contratti, a seconda che le offerte ammesse siano rispettivamente almeno 15 o meno di 15.

## **6. CAPO 6 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI**

### **6.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa**

#### **6.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:**

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- a) in forza dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000:
  - ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
  - ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- c) la sottoscrizione deve essere effettuata con firma autografa e olografa in originale; non sono ammesse firme scansionate o altrimenti riprodotte con mezzi elettronici;
- d) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo punto 6.2, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.
- f) in deroga a quanto previsto alle precedenti lettere c) e d), se presentate mediante posta elettronica certificata (PEC) ai sensi del punto 1.3, lettera d), devono essere prodotte in formato digitalizzato e sottoscritte con firma digitale del dichiarante o dei dichiaranti, apposta secondo le specifiche CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, o PADES (PDF Advanced Electronic Signature); nel caso più soggetti debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate.

#### **6.1.2. Altre condizioni:**

Fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 6.2 che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo.

### **6.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**

#### **6.2.1. Validità e formalità delle dichiarazioni**

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, con particolare riferimento a quelle afferenti il Capo 3, sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE purché correttamente compilato, con gli accorgimenti di cui al punto 6.2.5, se del caso integrato in base alle specificità del candidato o dei singoli Operatori economici; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice dei contratti:

- a) le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione dalla stazione

appaltante;

- b) devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria competenza e con riferimento alle cause di esclusione e ai requisiti di elezione di cui al Capo 3 che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda, cooptati;
- c) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera b) e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;
- e) l'eventuale documentazione integrativa di cui al punto 6.2.6 deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

### **6.2.2. DGUE: Redazione e compilazione in base alla sequenza del contenuto di merito**

Fermo restando che il DGUE deve essere presentato da ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nel procedimento, a seconda della sua natura giuridica e del suo ruolo nel procedimento di gara, come previsto al punto 6.2.1, lettera c), e come sommariamente descritto al punto 6.2.3, le singole parti del DGUE sono articolate in sequenza come segue:

**Parte I. Informazioni sulla procedura** (precompilata dalla Stazione appaltante).

**Parte II. Informazioni sull'Operatore economico.**

Sezione A. Informazioni sull'Operatore economico:

riquadro dei rigi relativi all'identificazione dell'Operatore economico, al suo ruolo nell'ambito della partecipazione alla gara, i riquadri alle lettere a), b), c) e d) con i requisiti di attestazione SOA posseduti, fino alla risposta alla domanda sulla «*Forma di partecipazione*» con le indicazioni alternative «*SI*» o «*NO*»:

--- tutti gli Operatori economici;

dal rigo relativo alla «*Forma di partecipazione*» compresi i riquadri alla lettera a), con i requisiti di attestazione SOA «spesi» dal singolo Operatore in Forma aggregata, in misura non inferiore ai lavori delle categorie che lo stesso Operatore intende assumere nell'ambito della Forma aggregata, e lettere b) e c), fino alla lettera d) esclusa:

--- gli Offerenti in Forma aggregata di cui al punto 3.2;

rigo alla lettera d) della Sezione A, con l'individuazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che sono designati per l'esecuzione o che apportano i requisiti:

--- i Consorzi di cooperative o di imprese artigiane oppure Consorzi stabili di cui al punto 3.2.3.

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti,

--- gli Operatori economici con indicazione di tutte le persone fisiche elencati al punto 3.0.3;

*(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie con appositi allegati).*

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento):

--- gli Offerenti che intendono ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'articolo 3.2.4, con indicazione dei requisiti oggetto di avvalimento; compresi i Consorzi stabili che ai avvengono in gara dei requisiti dei consorziati ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dei contratti;

Sezione D. Informazioni sul subappalto:

--- gli Offerenti che intendono ricorrere al subappalto ai sensi del punto 3.2.5;

--- gli Offerenti che devono obbligatoriamente ricorrere al subappalto ai sensi del punto 3.2.6 con indicazione dei lavori in subappalto;

**Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice dei contratti riportati al Capo 3)**

Sezione A e Sezione C:

--- tutti gli Operatori economici anche per conto di tutte le persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti elencate al punto 3.0.3 e riportate nella Parte II, Sezione B.

*(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, di più soggetti coinvolti in conflitti di interesse, replicare i relativi delle Sezioni interessate oppure aggiungere le informazioni necessarie con appositi allegati).*

Sezione B (pagamento imposte, tasse e contributi previdenziali):

- gli Offerenti;
- gli Operatori economici ausiliari;

Sezione D, fino al numero 6 compreso:

- tutti gli Operatori economici.

Sezione D, numero 7, numero 8 e numero 9:

- gli Offerenti.

#### **Parte IV. Criteri di selezione**

Sezione A. Idoneità, iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1:

- tutti gli Operatori economici;

Sezione B. Capacità economica e finanziaria: non pertinente.

Sezione C. Capacità tecniche e professionali: non pertinente per gli Offerenti che hanno soddisfatto integralmente i requisiti di attestazione SOA, richiesti al punto 3.1.3;

Sezione C. Capacità tecniche e professionali, numero 10) (subappalto qualificante):

- gli Offerenti che non apportano integralmente i requisiti di attestazione SOA e, per tale motivo, si obbligano a subappaltare parte dei lavori per i quali non sono in possesso di adeguata qualificazione, barrando le categorie oggetto di subappalto:
  - nel secondo riquadro la altra categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria subappaltabile nel limite del 40% (quaranta per cento) dell'importo totale dei lavori;

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 3.1.4:

- gli Offerenti che ne sono in possesso.
- gli Operatori economici ausiliari se i sistemi di garanzia di qualità sono oggetto di avalimento;

#### **Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.**

Tutti gli Operatori economici in relazione al proprio DGUE da presentare.

### **6.2.3. DGUE: Redazione e compilazione in base ai diversi Operatori economici**

Fermo restando che uno stesso Operatore economico potrebbe rientrare in più fattispecie tra quelle elencate nel seguito e, in tal caso, le informazioni da fornire si cumulano in base alle diverse condizioni, di norma le parti del DGUE da redigere e compilare sono di pertinenza dei seguenti soggetti:

a) Operatori economici in qualunque modo coinvolti:

- Parte II, Sezione A, riquadro dei righe relativi all'identificazione dell'Operatore economico, al suo ruolo nell'ambito della partecipazione alla gara, i riquadri alle lettere a), b), c) e d) con i requisiti di attestazione SOA posseduti, fino alla risposta alla domanda sulla «*Forma di partecipazione*» con le indicazioni alternative «*SI*» o «*NO*»;
- Parte II, Sezione B:
- Parte III, Sezione A, Sezione B, Sezione C, Sezione D fino al numero 6 compreso;
- Parte IV, Sezione A;
- Parte VI, con le sottoscrizioni;

b) Offerenti in qualunque forma:

- Parte III, Sezione D, numeri 7, 8 e 9;
- Parte IV, Sezione C, numeri da 1) a 12), se sono soddisfatti tutti i requisiti di attestazione SOA: non pertinente;
- Parte IV, Sezione C), numero 10) (subappalto qualificante):
  - se non apportano integralmente i requisiti di attestazione SOA e, per tale motivo, si obbligano a subappaltare parte dei lavori per i quali non sono in possesso di adeguata qualificazione, barrando le categorie oggetto di subappalto:
  - nel secondo riquadro la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria subappaltabile nel

- limite del 40% (quaranta per cento) dell'importo totale dei lavori;
- Parte IV, Sezione D;
- c) Offerenti in Forma aggregata di cui ai punti 3.2:
- Parte II, Sezione A, a partire dal rigo «L'Operatore economico partecipa alla procedura insieme ad altri?», compresi i rigi alle lettere a), b) e c), fino alla Tabella con l'indicazione delle ripartizioni tra i diversi Operatori economici che compongono la Forma aggregata, compresa e da compilare;
- d) Consorzi stabili e consorzi di cooperative di cui di cui ai punti 3.2.3:
- Parte II, Sezione A, ultima tabella con l'elenco dei consorziati indicati per l'esecuzione e per i quali il consorzio concorre e, solo per i consorzi stabili, con l'elenco dei consorziati che apportano i requisiti mancanti al consorzio se non già indicati come esecutori; compreso il campo alla lettera d);
- e) Offerenti che ricorrono all'avvalimento di cui al punto 3.2.4:
- Parte II, Sezione C, con l'individuazione dell'Operatore economico o degli Operatori economici ausiliari; deve essere compilata dall'Operatore economico che si avvale dell'ausiliario se l'avvalimento è fatto a favore del singolo Operatore economico, deve essere compilata dal mandatario o capogruppo se l'avvalimento è fatto a favore dell'Offerente in Forma aggregata;
- f) Offerenti che ricorrono al subappalto di cui al punto 3.2.5:
- Parte II, Sezione D, con l'indicazione delle prestazioni che intendono subappaltare di cui al punto 3.2.5; o che devono obbligatoriamente subappaltare di cui al punto 3.2.6;
- Parte IV, Sezione C), numero 10) (subappalto qualificante):
- se non apportano integralmente i requisiti di attestazione SOA e, per tale motivo, si obbligano a subappaltare parte dei lavori per i quali non sono in possesso di adeguata qualificazione, barrando le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria oggetto di subappalto:
- g) ausiliari di cui all'articolo 89 del Codice di contratti e al punto 3.2.4:
- Parte IV, Sezione B, Sezione C e Sezione D, limitatamente ai requisiti oggetto di avvalimento.

#### **6.2.4. Soggetti che devono presentare e sottoscrivere il DGUE**

Nella compilazione del DGUE:

- a) Ogni Operatore economico deve sottoscrivere, ad opera della persona fisica che ne ha adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali:
- la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all'assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione;
- b) relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, in quanto riferibili a persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, e in carica oppure cessate dalla carica nell'anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c), d), e), g), l) ed m), individuate al Capo 3 del presente Documento, le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte:
- da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
- dal legale rappresentante di cui alla precedente lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;
- c) le condizioni di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza imputabili:
- all'Operatore economico candidato quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA);
- all'Operatore economico quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), diverso dal candidato (ad esempio: consorziato, ausiliario, cooptato, cedente o affittante l'azienda);
- alle persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, elencate al punto 6.3, appartenenti a uno o più d'uno degli Operatori economici citati in precedenza;
- d) l'eventuale documentazione integrativa di cui al punto 6.2.6, se prodotta in copia, deve essere

sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

### **6.2.5. Utilizzo del DGUE**

- a) se l'Operatore economico utilizza il DGUE nella modalità digitale disponibile su una piattaforma telematica, questo deve essere convertito in formato PDF e trova applicazione la successiva lettera c);
- b) se l'operatore economico utilizza il DGUE in forma cartacea, secondo il modello di cui all'allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016 trova applicazione la successiva lettera c);
- c) considerato che i modelli di DGUE di cui alle lettere a) e b) sono largamente incompleti e non prevedono diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana impone come indispensabili, l'Operatore economico è tenuto obbligatoriamente a compilare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in forma editabile con tutte le informazioni, indicazioni e dichiarazioni, almeno per quanto non già dichiarato esaustivamente e con completezza, nei modelli di cui alle lettere a) o b);
- d) l'omissione di quanto previsto alla lettera c) costringe la Stazione appaltante ad attivare sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravii e rischi per il candidati nonché, nei casi più gravi, con l'esclusione del candidato stesso;
- e) la Stazione appaltante disapplica il comunicato del Ministero delle infrastrutture del 30 aprile 2018, per cui non è richiesto il DGUE riprodotto su CD o chiavetta USB essendo sufficiente quanto previsto alla lettera c), con le pertinenti sottoscrizioni con firma digitale e caricato sulla Piattaforma.

### **6.2.6. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**

Le dichiarazioni e la documentazione devono essere integrate e corredate di quanto necessario, al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE quali, a titolo di esempio indicativo e non esaustivo:

- a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne;
- b) atti formali di contestazione:
  - di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredate dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;
  - di negligenza, gravi errori professionali e risoluzioni contrattuali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;
- c) provvedimenti di risoluzione contrattuale o di irrogazione di sanzioni divenuti inoppugnabili;
- d) atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte:
  - penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;
  - ostantive e di self cleaning nei confronti dell'Operatore economico ove ammessi dall'articolo 80, comma 7, del Codice dei contratti;
- e) omissis;
- f) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione;
- g) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;

- h) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri:
  - di modifica di uno o più soggetti di cui all'articolo 80, comma 3;
  - di conferimento di procure o dichiarazioni sostitutive dei procuratori;
- i) in caso di procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza (ex concordato):
  - provvedimento del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso alla procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
  - provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di apertura del concordato;
  - relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 14 del 2019;
- l) in caso di procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento): provvedimento del giudice delegato che autorizza la partecipazione alle gare;
- m) nomina dell'amministratore giudiziario in caso di sequestro di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;
- n) altra documentazione che l'Operatore economico ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia prevista nel DGUE.

### **6.3. Comunicazioni scambio di informazioni**

#### **6.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:**

Nel solo caso di sospensione delle operazioni di gara con ripresa il giorno lavorativo immediatamente successivo, è assolto l'obbligo di comunicazione mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e pubblicazione entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni di gara, sul profilo di committente di cui al punto 1.3. In ogni altro caso:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di qualificazione di cui al punto 1.6, lettera f), o in fase di presentazione dell'offerta;
- b) la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo assolve l'obbligo di comunicazione anche nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati, partecipanti alla rete di imprese o ausiliari in caso di offerenti in Forma aggregata;
- c) le comunicazioni, in tutti i casi in cui deve essere garantita la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

#### **6.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile**

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
  - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
  - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
  - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione e, pertanto, non oltre i 6 (sei) giorni feriali antecedenti la data di scadenza al punto 1.1, lettera a); in ogni caso la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
  - i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- b) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico:
  - deve consultare le risposte ai quesiti precedenti e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;

- deve accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del disciplinare di gara, la cui definizione non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo;
  - prende atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- c) il presente Documento e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

## **6.4. Disposizioni finali**

### **6.4.1. Comunicazioni, acquisizione delle informazioni, documentazione disponibile:**

Nel solo caso di sospensione delle operazioni di gara con ripresa il giorno lavorativo immediatamente successivo, è assolto l'obbligo di comunicazione mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e pubblicazione entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni di gara, sul profilo di committente di cui al punto 1.3. In ogni altro caso:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- b) la pubblicazione assolve l'obbligo di comunicazione anche nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati, partecipanti alla rete di imprese o ausiliari in caso di offerenti in Forma aggregata;
- c) le pubblicazioni, in tutti i casi in cui deve essere garantita la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

### **6.4.2. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, sezione di Torino, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 del provvedimento o della comunicazione ritenuta lesiva.

### **6.4.3. Trattamento dei dati personali**

In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (nel seguito semplicemente «Codice della privacy»), tutti i dati personali relativi agli Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente:

- a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 3, lettere h) e i), del Codice della privacy e dell'articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui ai gli articoli 86 e 87 del GDPR;
- b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall'interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera a) e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara;
- d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono

il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservati negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili;

- e) i dati relativi a sanzioni, di tutela in sede amministrativa o giudiziaria di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza di cui all'articolo 2-octies, comma 3, sono trattati nei limiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018;
- f) nei limiti di cui all'articolo 2-undecies del Codice della privacy l'interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;
- g) ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, titolare del trattamento dei dati, nonché responsabile, per conto della Stazione appaltante citata in epigrafe, è stato individuato il seguente soggetto: Dott. Giacomo Sciutto; questi può delegare il trattamento, in tutto o in parte, a una diversa persona fisica appositamente delegata sotto la sua autorità diretta; in tal caso il soggetto delegato, con gli eventuali limiti o portata della delega, è reso noto con le modalità di cui al punto 2.2.

#### **6.5. Clausola di chiusura**

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto o interesse tutelabile degli operatori economici:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento esplorativo;
- b) di non procedere alla selezione o alla diramazione degli inviti.

Lì Luglio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT  
*F.to in originale*  
Dott. Giacomo Sciutto

#### **Allegati: modelli per la partecipazione:**

(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

DGUE (Documento unico di gara, per l'operatore economico candidato)